

**Il Giudice sportivo Territoriale
Lazio**

- Letto il ricorso del 13 marzo 2016 dell'arbitro provinciale Paolo Cosenza (Tesserata N. 351827- Roma) pervenutomi in data 14 marzo 2016, riguardante la gara regionale del 13 marzo 2016 organizzata dalla Società S. Rita di Roma;
- Rilevato che nel referto redatto dall'arbitro, emerge il comportamento scorretto del tesserato Patrignani Fabio (tesserata N. 436808 Cat. B. della Società S. Policarpo) in quanto lo stesso ha tenuto un contegno poco riguardoso ed irrispettoso, oltre che minaccioso ed ingiurioso con espressioni quali " appena esci ti meno", "appena esci ti spacco la faccia", "appena esci ti ammazzo tagliandoti la gola" nei confronti del ricorrente;
- Rilevato che, con la sua condotta, ha violato l'art. 61, comma 3 lett f), regolamento di giustizia e disciplina, per "minacce ed intimidazioni";
- Rilevato che la stessa condotta comporta a carico della Società a cui è tesserato (Società S. Policarpo) l'applicazione di una multa per responsabilità oggettiva in base all'art. 61, comma 2 e comma 7 lett. c) , regolamento di giustizia e disciplina;

SANZIONA

- Il tesserato Patrignani Fabio (**tesserata N. 436808 Cat. B. della Società S. Policarpo**) con la squalifica per due mesi decorrenti dal 19.03.2016 al 19.05.2016, per violazione dell'art. 61, comma 3 lett) f), regolamento di giustizia e disciplina;
- il Circolo Bocciofilo S. Policarpo la multa di € 206,58 in base all'art. 61, comma 2 e 7 lett. c), regolamento di giustizia e disciplina;

Si manda in Segreteria per la comunicazione alle parti e per la pubblicazione sul sito della FIB.

Isola del Liri, 16.03.2016

Il Giudice Sportivo Territoriale
Dr. ssa Martina Iafrate
Martina Iafrate